



CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE
Sezioni 1,2,4
RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI,
AMBIENTALE E TERRITORIALI

**Allegato
A24**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE
Allegato A24**

**RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI,
AMBIENTALE E TERRITORIALI**

Doc n. P01MF00184-00

Aprile 2013



A2A S.p.A.

Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 7720 1 - F [+39] 02 7720 3920
www.a2a.eu

ing. Massimo Tiberga
Project Director

ing. Roberto Scottoni
Project Manager



	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5
		Pag. 3 di 9

Il presente allegato A24 *“identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con gli Standard di Qualità Ambientali (S.Q.A.) per la proposta impiantistica per la quale si chiede autorizzazione”* relativo alla centrale di Monfalcone, da realizzare secondo le Migliori Tecniche al momento Disponibili (M.T.D.) individuate nell’ambito delle BREF’s di settore, fa riferimento alle valutazioni effettuate per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale dell’aprile 2013 ed in particolare:

- al capitolo 2.5 “Vincoli” dello Studio di Impatto Ambientale dell’aprile 2013, che si riporta nell’Appendice A.

	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5
		Pag. 4 di 9

APPENDICE A

INDICE

<i>Cap.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Pag.</i>
2.5	Vincoli	5
2.5.1	Vincoli paesaggistici ed ambientali	5
2.5.2	Vincoli architettonici, archeologici e storico culturali	8
2.5.3	Vincolo sismico	9
2.5.4	Vincolo idrogeologico	10

	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5 Pag. 5 di 9
---	---	---------------------------------------

2.5 VINCOLI

2.5.1 Vincoli paesaggistici ed ambientali

Il D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, che abroga il D.Lgs del 29.10.1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”, costituisce il riferimento normativo in materia di beni culturali e paesaggistici.

Tale decreto, in applicazione dell’articolo 9 della Costituzione, disciplina sia le forme di tutela dei beni culturali (patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario) che quelle dei beni paesaggistici ed ambientali (bellezze naturali; singolarità geologiche; ville, giardini e parchi; immobili di valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e belvederi).

Per quanto riguarda i beni culturali, le disposizioni per la tutela si applicano a seguito di una dichiarazione di interesse od immediatamente nel caso delle cose immobili o mobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico. La tutela dei beni immobili si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e utilizzo per usi incompatibili alla loro conservazione ed in particolare nella preventiva autorizzazione per una serie di interventi come elencati all’articolo 21. L’autorizzazione deve essere richiesta, dai proprietari, possessori o detentori dei beni, all’amministrazione competente al rilascio; tale autorizzazione può essere rilasciata con motivata dichiarazione in sede di conferenza dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in sede di concerto sulla compatibilità ambientale nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 26).

Per quanto attiene ai beni paesaggistici l’assoggettamento a tutela avviene a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141) o per effetto di disposizioni legislative, fino all’approvazione del piano paesaggistico, nel caso delle specifiche categorie di beni elencati nell’articolo 142. La normativa nazionale stabilisce che i beni paesaggistici sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa d’uso il territorio mediante Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (art. 135). Il vincolo di tutela, che riguarda tutti i beni, si esercita nella forma del divieto (per i proprietari, possessori o detentori) di distruggere i beni od introdurvi modificazioni e nell’obbligo di sottoporre i progetti delle opere di qualunque genere (salvo quelle elencate all’art. 149) da eseguire alla competente amministrazione ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. Il D.P.C.M. 12.12.2005, di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, definisce le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della Relazione Paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento ed alla relazione di progetto, l’istanza da presentare per l’autorizzazione paesaggistica.

Si fa inoltre presente, che in data 2 marzo 2007 è stato emanato un Decreto legislativo (n.34), che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia uno statuto speciale in materia di beni culturali e paesaggistici. Alla luce di tale normativa, la Regione ha potestà per emanare provvedimenti di integrazione ed attuazione delle leggi statali.



	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5
		Pag. 6 di 9

Per quanto riguarda l'area dell'impianto, il quadro relativo alla presenza di beni paesistici nel territorio del Comune di Monfalcone ricostruito sulla base delle informazioni e delle cartografie contenute nel SITAP del Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, è quello di seguito riportato in Fig. 2.5 – I.

I beni paesistici vincolati presenti nel territorio del Comune di Monfalcone, appartengono ad alcune categorie di beni di cui all'articolo 142 del D.lgs 42/2004 (ex. L. 431/85), ovvero ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare, ai corsi d'acqua ed ai laghi (con le relative fasce contermini rispettivamente di 150 e 300 m), ed ai boschi e foreste.

Nel caso specifico, la zona di centrale ricade per buona parte nella suddetta fascia costiera di 300 m, sebbene in un contesto ampiamente urbanizzato e industrialmente caratterizzato.

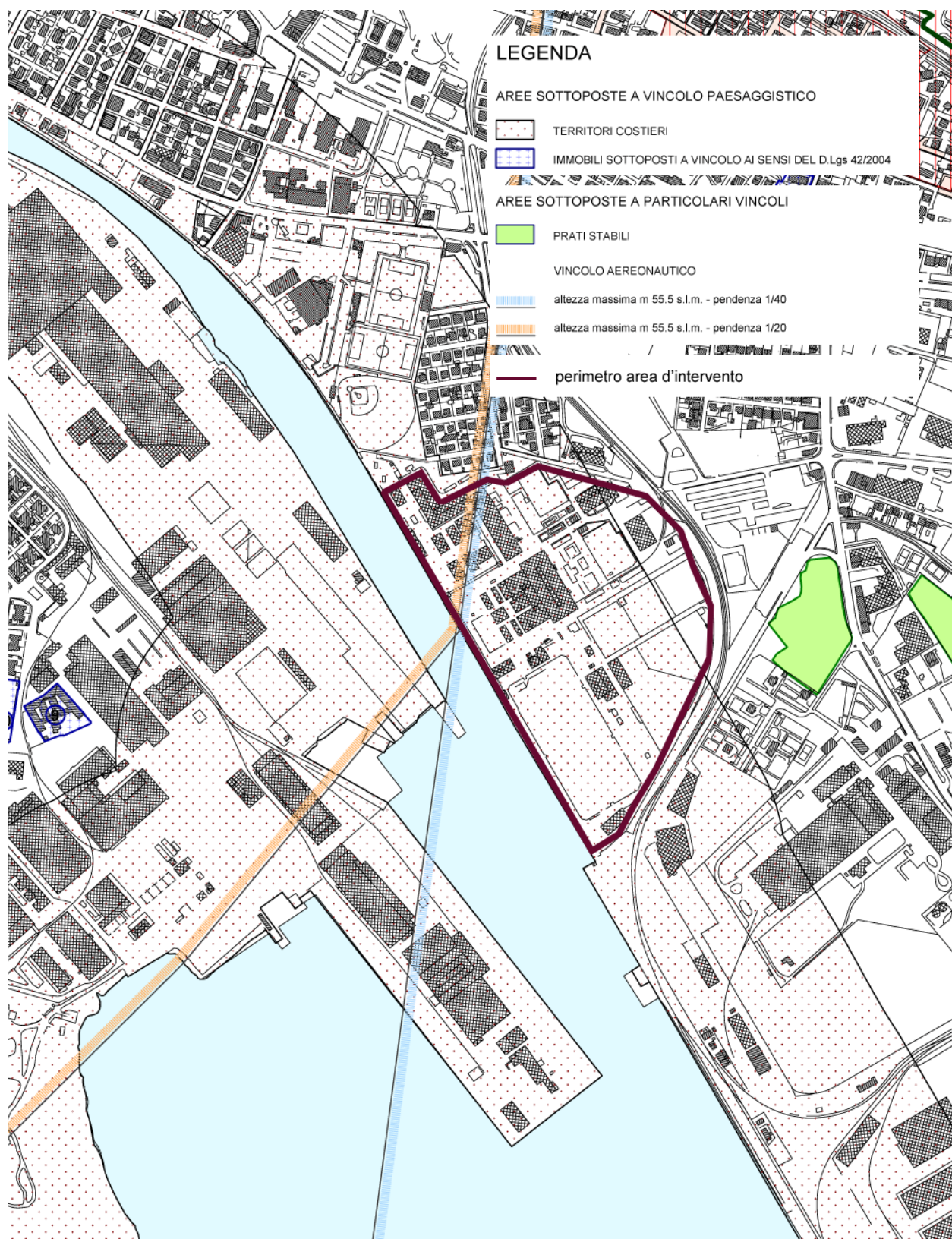


Figura 2.5 - I Stralcio Carta dei Vincoli (da P.R.G.C. di Monfalcone)

	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5 Pag. 8 di 9
---	---	---------------------------------------

2.5.2 Vincoli architettonici, archeologici e storico culturali

Nel territorio direttamente interessato dalle opere in progetto non sono presenti vincoli architettonici, archeologici o storico-culturali.

Alcuni beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 sono presenti nelle vicinanze, tutti a distanze superiori a 500m. Per completezza si citano qui i beni presenti nel raggio di un km dal sito d'intervento:

- Le Mandrie - 600m in direzione NNE;
- Area di Via Colombo – 650m in direzione NE;
- Terme Romane - 850m in direzione E;
- Ex-Albergo degli Operai - 850m in direzione O;
- Area adiacente all'Ex-Albergo degli Operai - 800m in direzione O;

	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5
		Pag. 9 di 9

2.5.3 Vincolo sismico (D.P.C.M. marzo 2003, D.P.C.M. aprile 2006)

Il vincolo sismico è riferito alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi. La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate, mediante la creazione di un archivio-deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito. La realizzazione di opere strutturali in aree soggette a vincolo sismico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia: l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica', e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2003, la quale introduce nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale, nuove normative tecniche per costruzioni in zona sismica e avvia un programma ricognitivo del patrimonio edilizio esistente, di edifici e opere infrastrutturali; l'Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, con la quale sono stati approvati i 'Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi della medesime zone' nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.

Il Comune di Monfalcone risulta classificato in zona sismica 3, ossia zona con sismicità bassa. Il progetto dovrà attenersi comunque a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni definite dalla normativa vigente, ora rappresentata dal D.M. 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del 06 maggio 2008 (G.U. n. 153 del 02 luglio 2008).

	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE Sezioni 1,2,4 RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALE E TERRITORIALI	Allegato D5 Pag. 10 di 9
---	---	--

2.5.4 Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23)

Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie, che presuppongono movimenti di terra.

Il sito interessato dagli interventi in progetto non ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico.

Per completezza si cita il vincolo idrogeologico istituito per il territorio carsico ad Est e Nordest del centro abitato di Monfalcone, che tuttavia dista dall'area d'intervento più di 1 km.